



TRIBUNALE DI L'AQUILA

Sezione unica

Il giudice, dott. Stefano Ramascione,

vista la delega emessa in data 16-09-2019 afferente la procedura di sovraindebitamento 1/2019

R.G. Liquidazione del patrimonio del debitore;

esaminati gli atti, ha emesso il seguente

DECRETO

Il sig. [redacted] ha presentato una proposta finalizzata ad ottenere l'apertura della procedura liquidatoria, ex art. 14 ter l. 3/2012, destinando alla massa dei creditori l'importo di € 240,00 mensili, quale quota parte dello stipendio mensile attualmente percepito dal [redacted], al netto delle spese necessarie al mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare (trattandosi di beni espressamente esclusi dal procedimento di liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter co.6 l. 3/2012).

Il ricorrente non è allo stato proprietario di alcun bene immobile o mobile registrato.

Tanto premesso in linea generale, il Tribunale osserva che:

- 1) il debitore è persona fisica che:
 - a. non esercita l'attività di impresa in forma individuale;
 - b. non è soggetto a procedure diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012;
 - c. non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni alle procedure di sovraindebitamento né ha subito, per cause allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012;
- 2) il debitore si trova in uno stato di sovraindebitamento, risultando dalla documentazione allegata un perdurante squilibrio tra la consistenza del patrimonio dell'istante e l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati, specie in considerazione dello [redacted];
- 3) non sono stati posti in essere atti dispositivi del patrimonio da parte del debitore nell'ultimo quinquennio, né sussistono atti del debitore impugnati dai creditori ovvero atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
- 4) la domanda è conforme al disposto di cui all'art. 14 ter co.3 l. 3/2012.

Ciò posto in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi, osserva il Tribunale che l'assenza di un patrimonio mobiliare o immobiliare da sottoporre a liquidazione non è ostativa all'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, seppur con i correttivi di cui si dirà nel prosieguo.

A tal proposito, questo Tribunale, pur non ignorando l'esistenza di un orientamento più restrittivo che, valorizzando il dato normativo offerto dall'art. 14 quinquies co.2 l. 3/2012 – in forza del quale è prevista la nomina di un liquidatore contestualmente all'apertura della liquidazione del patrimonio – tende ad ammettere il ricorso a detta procedura nei soli casi in cui vi siano beni mobili o immobili per i quali si renda necessaria una concreta attività di liquidazione, ritiene che nel caso di specie ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della procedura.

Invero, secondo l'ormai prevalente giurisprudenza di merito, deve riconoscersi l'accesso del debitore alla procedura ex art. 14 ter e seguenti l. 3/2012 anche qualora nel patrimonio di quest'ultimo non residuino beni mobili o immobili e l'attivo sia costituito solo da crediti futuri.

A tal riguardo, giova rilevare che l'istituto della liquidazione è stato strutturato secondo uno schema mutuato dal fallimento dell'imprenditore (in tal senso si veda l'iter disciplinato dagli artt. 14 quinquies e seguenti l. 3/2012). Pertanto, posto che la dichiarazione di fallimento non è preclusa dall'assenza di beni in capo al fallito, appare irragionevole la scelta di impedire al sovraindebitato l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio qualora lo stesso non disponga di un patrimonio mobiliare o immobiliare (cfr. Corte Appello Verona 20-12-2018 nonché, in senso conforme, Trib. Pordenone 14-03-2019, Trib. Matera 24-7-2019). D'altronde, l'adesione all'orientamento possibilista è corroborata dalla scelta del legislatore di inserire tra i beni non compresi nella liquidazione i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice. Se ne ricava che detti crediti, per la parte eccedente la quota necessaria al sostentamento del nucleo familiare, sono ricompresi tra i beni giuridici destinati al soddisfo dei creditori nella procedura di liquidazione.

Ciò posto, dato atto della completezza della relazione resa dall'OCC, così come integrata dalla memoria del 10-04-2020 e dalla memoria ad essa allegata, si impone la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio dell'istante.

p.q.m.

- dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni
- nomina liquidatore l'
- dispone che sino al momento della chiusura della procedura, e a pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di

prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- ordina la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale di L'Aquila previo oscuramento delle generalità del ricorrente;
- dispone che il liquidatore proceda all'inventario dei beni e alla redazione dell'elenco dei creditori, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo e alla liquidazione.

Si comunichi al debitore ed al liquidatore.

L'Aquila, 13-11-2020

il giudice
